

Workshop “Il Regolamento EUDR sui prodotti a «deforestazione zero»: le indicazioni per le imprese alle soglie dell’entrata in applicazione”, 24 settembre 2025

Risposte alle domande

Avvertenze

Il presente documento non ha la presunzione di rispondere in maniera completa ed esaustiva a tutte le casistiche che le imprese possono incontrare nel corso della propria attività, relativamente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti “a deforestazione zero” (EUDR).

Si raccomanda di fare fede al testo del Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione europea e ai documenti di supporto predisposti dalla Commissione europea.

Si precisa che di seguito viene dato riscontro alle domande a cui non è stata data risposta durante il Workshop.

Per eventuali ulteriori chiarimenti, rivolgersi ai seguenti contatti della Direzione Centrale Tecnico Scientifica:

Alessandra Pellegrini

Tel. 02-34565.316

E-mail: a.pellegrini@federchimica.it

Lucia Giommoni

Tel. 02-34565.632

E-mail: l.giommoni@federchimica.it

MATERIALE CARTACEO

1. Per quanto riguarda i cataloghi prodotti che possono essere distribuiti dai commercianti a clienti terzi, rientrano o meno nel Regolamento?

I cataloghi, quando distribuiti separatamente ovvero non accompagnano i prodotti a cui si riferiscono, rientrano nel campo di applicazione. Invece, viene prevista l'esenzione quando accompagnano i prodotti, ai sensi della proposta di Regolamento delegato di aprile 2025 di cui si attendono l'approvazione finale e la successiva pubblicazione.

Si precisa che la definizione di messa a disposizione sul mercato comprende anche la cessione a titolo gratuito.

2. Il materiale viene comprato in UE dal fornitore, viene mandato su mezzi di trasporto merci, inviato all'azienda e da qui dato agli informatori scientifici che poi li distribuiscono ai professionisti (medici, farmacie, ecc.). In questo caso vale l'esclusione?

Ai sensi dell'EUDR, è il fornitore UE a dover esercitare la dovuta diligenza e a trasmettervi i numeri di riferimento e di verifica.

Se la vostra impresa distribuisce agli informatori il materiale tal quale (= commerciante), senza essere accompagnato da altri prodotti, gli obblighi dipendono dalla dimensione della stessa:

- PMI: conservare i numeri trasmessi dal fornitore; su eventuale richiesta del cliente, l'impresa deve decidere se trasmettere tali numeri a valle.
- Non PMI: conservare, accertarsi della validità, riferirsi e indicare nella propria dichiarazione i numeri trasmessi dal fornitore. Comunicare a valle i numeri della propria dichiarazione.

- 3. In merito al materiale cartaceo, vorrei sapere se la documentazione distribuita nei punti vendita - come cataloghi forniti gratuitamente ai clienti, campioni omaggio o buoni sconto - rientra nelle disposizioni del Regolamento?**

Vedi risposta 1.

- 4. Produciamo cosmetici per i parrucchieri, quindi le brochure ed i materiali informativi che vengono forniti ai parrucchieri o ai distributori per presentare i prodotti cosmetici, sono soggetti al Regolamento?**

Vedi risposte 1 e 2 per obblighi eventuali in base alle dimensioni dell'impresa.

- 5. Se un cliente o in un deposito necessitano di etichette per merce danneggiata, posso considerarle comunque parte del prodotto o viaggiando in un secondo momento avrò obbligo di EUDR?**

La FAQ 2.5, che rimanda alla proposta di Regolamento delegato di aprile 2025, cita le etichette. Venendo allo specifico caso proposto nella domanda, non è possibile fornire una risposta perché si tratta di una casistica in cui le etichette non accompagnano il prodotto.

ESPOSITORI E PACKAGING

- 6. Se acquisto scatole di cartone o packaging secondario in cartone per prodotti cosmetici da paesi extra-UE, sono esentato da effettuare la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) in quanto sono strumenti a supporto del prodotto?**

Se acquisti i prodotti cosmetici contenuti in una scatola, l'imballaggio è escluso. Se, invece, acquisti scatole vuote da extra-UE, l'impresa effettua un'immissione sul mercato e gli obblighi a cui deve adempiere sono quelli dell'operatore a monte (inclusa la presentazione della DDS). Per approfondimenti vedi FAQ 2.5.

- 7. Gli espositori in carta sono inclusi nel Regolamento?**

Pur non essendo espressamente menzionati, si può ritenere che per gli espositori in carta valga la stessa logica applicata ai materiali da imballaggio e al materiale cartaceo:

- esclusi se usati per sostenere, proteggere, trasportare o accompagnare altri prodotti (es. distribuzione di espositore contenente prodotti cosmetici);
- inclusi se venduti o distribuiti gratuitamente come prodotti a sé stanti (es. distribuzione di espositore vuoto).

- 8. Gli espositori da terra o da banco in cartone per l'esposizione in farmacia di prodotti cosmetici rientrano nel Regolamento? (PMI con acquisto da fornitori PMI UE).**

Vedi risposta 7.

Si precisa che il farmacista o altro rivenditore al dettaglio (es. profumeria) non ha obblighi EUDR quando utilizza l'espositore nel proprio punto vendita.

- 9. Il materiale promozionale in carta (cartelli vetrina / espositori da banco) che acquistiamo da fornitori UE e forniamo a nostri clienti (esempio profumerie) rientra nel Regolamento? Nel caso in cui un cliente ci chiedesse dichiarazioni EUDR, come dovremmo comportarci?**

Per quanto riguarda i cartelli vetrina/espositori da banco, vedi risposta 7.

Per quanto riguarda le richieste dei clienti, vedi risposta 2.

- 10. Siamo un'azienda cosmetica conto terzi: acquistiamo materie prime e produciamo il prodotto finito per conto dei nostri clienti. In riferimento al Regolamento EUDR, la due diligence deve essere effettuata esclusivamente sulle materie prime acquistate oppure anche su tutto il materiale coinvolto che porta alla realizzazione del prodotto finito (es. pallet)?**

In caso di acquisto di materie prime rilevanti da extra-UE, deve essere esercitata la dovuta diligenza. In caso di acquisto di materie prime rilevanti da UE, occorre comprenderne l'utilizzo che ne viene fatto:

- se è per la fabbricazione di un prodotto finito non rilevante, è prevista un'esenzione EUDR;
- se, invece, si utilizza la materia prima rilevante per la fabbricazione di un prodotto finito rilevante, l'impresa si configura come operatrice a valle (se avviene un cambio di codice doganale) o commerciante. Gli obblighi a cui l'impresa deve adempiere sono indicati nella tabella 1 del documento "EUDR compliance" e riportati nelle slide 25 e 26 della presentazione Giommoni- Federchimica.

In relazione ai pallet, vedi risposta 7.

PRODOTTI FINITI NON "RILEVANTI" CHE CONTENGONO MATERIE PRIME "RILEVANTI" AI SENSI DELL'EUDR

- 11. Per una company B2B che acquista materie prime EUDR rilevanti, le usa e le trasforma in un prodotto in uscita il cui codice doganale non è in Allegato I dell'EUDR, non ci sono obblighi particolari, corretto? O è necessario raccogliere comunque le DDS dai fornitori?**

Per l'impresa che acquista materie prime rilevanti e le trasforma in prodotti finiti non rilevanti non ci sono obblighi ai sensi dell'EUDR solo in caso di acquisti di materie prime provenienti dall'UE.

In caso di acquisto delle materie prime rilevanti da extra-UE, l'impresa deve adempiere agli obblighi a carico dell'operatore a monte (indicati nella tabella 1 del documento "EUDR compliance" e riportati nelle slide 25 e 26 della presentazione Giommoni- Federchimica).

- 12. Essendo una azienda cosmetica che acquista materie prime listate nell'Allegato I, devo solo verificare la veridicità dei codici di DDS trasmessi dai fornitori?**

Vedi risposta 11.

- 13. Acquistiamo dei tensioattivi che potrebbero derivare dall'olio di palma. Operativamente verifico se il codice doganale rientra nell'Allegato I? Se rientra e utilizzo il tensioattivo per produrre un detergente, devo farmi dare i numeri di DDS e poi trasferirli anche a chi acquista il prodotto detergente?**

Si conferma che occorre verificare se il codice doganale rientra o meno in Allegato I (i tensioattivi sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento).

Invece, in caso di acquisto di derivati dell'olio di palma rilevanti per produrre un tensioattivo, vedi risposta 11.

- 14. Nel caso pratico in cui ho un prodotto "Adesivo" (con codice doganale A) che contiene una materia prima inclusa nell'Allegato I (con codice doganale B), sono soggetto alle disposizioni del Regolamento (Caso PMI)?**

Se il codice doganale A non rientra in Allegato I, vedi risposta 11.

- 15. a) Per i produttori di polimeri che acquistano materie prime rientranti nell'Allegato I, ma che producono polimeri non rientranti nel campo di applicazione, mi sembra di aver capito che ci siano due possibilità:**

- 1) Acquisto di materie prime da UE, e in questo caso non siamo soggetti coinvolti. Dobbiamo comunque verificare che i nostri fornitori, soggetti coinvolti, abbiano effettuato la dovuta diligenza? Eventualmente, che documentazione serve richiedere (numeri di riferimento e verifica) e chi potrebbe verificarla?
- 2) Acquisto di materie prime extra UE. In questo caso cosa dobbiamo fare? I nostri prodotti finiti, comunque, non hanno codice doganale rientrante, ma siamo i "primi" soggetti a importare merci extra europee.

Per quanto riguarda il primo punto, non è necessario verificare che il fornitore abbia effettuato la dovuta diligenza. Se soggetto al Regolamento, il fornitore UE dovrà trasmettere a valle i numeri di riferimento e di verifica di dovuta diligenza.

Per quanto riguarda il punto 2), l'impresa deve adempiere agli obblighi a carico dell'operatore a monte (indicati nella tabella 1 del documento "EUDR compliance" e riportati nelle slide 25 e 26 della presentazione Giommoni- Federchimica).

b) Se invece, acquistiamo una materia prima (ad esempio un polimero), che già di per sé non ha codice doganale rientrante nell'Allegato I, ma potrebbe a sua volta contenere materie prime rientranti nel campo di applicazione, abbiamo qualche obbligo nel caso sia extra UE? Es. compro un poliestere dall'Asia contenente acido stearico (ma il fornitore non è tenuto a dirci la composizione del poliestere). Devo fare qualche controllo e dovuta diligenza?

Dato che il prodotto acquistato, pur contenendo eventuali materie prime rilevanti, non è incluso in Allegato I, l'impresa è esente da obblighi EUDR.

c) Stessa questione per imballi, per i quali non siamo soggetti in base alla spiegazione fornita. Non dobbiamo fare dovuta diligenza, ma dobbiamo verificare qualcosa rispetto ai nostri fornitori di imballi?

Se l'impresa risulta esclusa da obblighi EUDR in materia di imballaggi, non è tenuta a verifiche nei confronti dei fornitori.

16. Siamo una media azienda chimica che produce detergenti che poi rivendiamo. Le materie prime vengono acquistate principalmente in Unione europea. Che obblighi abbiamo di preciso?

Vedi risposta 13.

17. Una PMI ha l'obbligo di verificare la due diligence del fornitore di materie prime interessate, ma non ha l'obbligo di effettuarla sui propri prodotti se produce e immette referenze solo contenenti tali materie prime: corretto?

Dal momento che la domanda non fornisce specifici dettagli, si riportano le varie casistiche possibili.

Caso 1: materia prima rilevante da UE:

- Caso 1.1 trasformazione in prodotto rilevante:
 - Caso 1.1.a stesso codice doganale: l'impresa è commerciante (vedi sotto);
 - Caso 1.1.b cambio di codice doganale: l'impresa si configura come operatore a valle (vedi sotto);
- Caso 1.2 trasformazione in prodotto non rilevante: l'impresa non ha alcun obbligo ai sensi del Regolamento.

Caso 2: materia prima rilevante da extra-UE: indipendentemente dall'utilizzo della materia prima, l'impresa PMI è operatore a monte al momento dell'importazione (vedi sotto).

Per quanto riguarda gli obblighi associati a ciascun ruolo lungo la catena di approvvigionamento (commerciante, operatore a monte e operatore a valle), vedi tabella 1 del documento "EUDR compliance" (riportata anche nelle slide 25 e 26 della presentazione Giommoni- Federchimica).

18. Se importiamo una sostanza chimica che non rientra nel campo di applicazione ma nel suo processo produttivo è stata utilizzata una materia prima che deriva da olio di palma dobbiamo procedere con la DDS?

Vedi punto b) alla risposta 15.

19. a) Se un ingrediente cosmetico è costituito da una materia prima interessata in miscela con altre non rilevanti, è considerato prodotto composito?

Non è considerato un prodotto composito; ad ogni modo, bisogna determinare se il prodotto finito è rilevante. Nel caso del cosmetico, vedi risposta 11.

b) Se un ingrediente cosmetico è costituito da almeno due materie prime interessate ma che sono in miscela con altre sostanze, rimane nell'ambito di applicazione del Regolamento?

Vedi risposta 11 e punto b) della risposta 15.

20. Per un'azienda cosmetica che utilizza materie prime regolamentate dall'Allegato I dell'EUDR, è sufficiente ricevere il numero di riferimento e il numero di verifica della dichiarazione di due diligence, oppure è necessario anche verificarne la validità tramite il portale TRACES? Si tratta dell'unico adempimento richiesto?

Vedi risposta 11.

21. Siamo un'azienda che produce detersivi liquidi per bucato. Volevo capire se ci sono incombenze (dichiarazione in etichetta sul prodotto finito o altro) per l'utilizzo di materia prima derivante da olio di palma ma acquistata già lavorata e quindi utilizzata nel nostro processo per ottenere il prodotto finito.

Vedi risposta 11 e punto b) della risposta 15, sottolineando che non è richiesta alcuna dichiarazione in etichetta sul prodotto finito.

22. Utilizziamo olio di soia epossidato nella produzione di compounds polimerici. Avendo subito una trasformazione chimica, è escluso dall'applicazione del Regolamento?

Il codice doganale 1507 indicato in Allegato I riporta l'esclusione per "olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente". Dunque, l'olio di soia epossidato sembrerebbe escluso dal campo di applicazione; tuttavia, occorre capire se è identificato con lo stesso codice doganale o meno, in quanto la proposta di Regolamento delegato avvenuta nel mese di aprile 2025 non ha apposto un "ex" (estratto) al codice.

Se l'olio dovesse rientrare nel campo di applicazione, vedi risposta 11 e punto b) della risposta 15.

23. a) A quali obblighi devono sottostare i prodotti cosmetici finiti contenenti materia prima soggetta all'Allegato I proveniente da extra-UE?

Vedi risposta 11.

b) Se un ingrediente prodotto in UE esce dal mercato UE, quale obbligo ha l'esportatore, appurato che l'importatore extra-UE non ha obblighi?

L'EUDR si applica anche in caso di esportazione (FAQ 5.6.1.). L'esportatore è considerato un operatore (a monte se l'impresa esporta un prodotto non coperto dalla DDS, a valle se già coperto da DDS). A seconda del ruolo operatore a monte/ a valle e della classificazione in PMI/ non PMI, si identificano gli obblighi (indicati nella tabella 1 del documento "EUDR compliance" e riportati nelle slide 25 e 26 della presentazione Giommoni- Federchimica).

c) Se lo stesso prodotto ritorna nel mercato UE, è soggetto ad una nuova DDS o basta riutilizzare i codici di DDS dell'operatore iniziale in UE adattandosi se PMI o non PMI?

Ai sensi della FAQ 5.4, il reimportatore è soggetto agli obblighi degli operatori a valle, che dipendono dalle dimensioni del reimportatore. Riprendendo il testo della FAQ: "Se il reimportatore è un operatore PMI, si applica l'articolo 4, paragrafo 8 (cfr. domanda 5.6.1), il che significa che il reimportatore non è tenuto a esercitare la dovuta diligenza. In dogana, il reimportatore PMI fornisce il numero o i numeri di riferimento ricevuti dal fornitore o dai fornitori nella dichiarazione doganale.

Se il reimportatore non è una PMI, le dichiarazioni di dovuta diligenza già esistenti possono essere utili per accertare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte conformemente all'articolo 4, paragrafo 9. Il reimportatore non PMI deve presentare una dichiarazione di dovuta

diligenza prima della reimportazione e, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti, deve fornire il numero di riferimento ricevuto per la sua dichiarazione di dovuta diligenza”.

ARGOMENTI VARI

- 24. La vendita intercompany (da una ragione sociale ad un'altra ragione sociale) di una merce soggetta al Regolamento e precedentemente acquistata da un fornitore (UE o extra-UE) si configura come operazione di vendita di un commerciante?**

Se la vendita presuppone un trasferimento di proprietà, allora è considerata una messa a disposizione sul mercato e l'impresa che vende è commerciante. Gli obblighi a cui deve adempiere il commerciante dipendono dalla dimensione dello stesso.

- 25. Siamo una PMI e acquistiamo materiale soggetto a EUDR da un fornitore europeo. È lui che deve effettuare la Due Diligence e trasmetterci i codici di tracciabilità. Noi rivendiamo lo stesso materiale a una Grande Impresa all'interno dell'Unione Europea: in questo caso, sarà sufficiente che noi trasferiamo a loro i codici ricevuti, oppure dovranno a loro volta rifare la Due Diligence e quindi ci chiederanno altri dettagli?**

La vostra impresa, in qualità di commerciante PMI, è obbligata esclusivamente a conservare i numeri di riferimento e di verifica ricevuti dal fornitore europeo. Su eventuale richiesta del cliente, l'impresa deve decidere se trasmettere tali numeri a valle.

- 26. Nel caso in cui vi siano diverse interpretazioni sul codice tariffario doganale dei materiali acquistati tra fornitore ed azienda ricevente, come possiamo comportarci (ovvero noi riteniamo che sia rilevante ai sensi dell'EUDR ma il fornitore no e viceversa)?**

Il codice doganale con cui identificare una materia prima/prodotto va individuato con chiarezza per delineare le normative applicabili. È necessario dunque trovare una interpretazione univoca sul codice da applicare. Si ricorda che l'impresa non PMI a valle mantiene la responsabilità per la conformità alla dovuta diligenza nel caso di una materia prima/prodotto rilevante per l'EUDR.

- 27. Anche a me è successo di dover discutere con il fornitore di un codice tariffario doganale che secondo il nostro parere sarebbe dovuto ricadere nell'EUDR, in questo caso il fornitore però non ci comunica alcun dato. Com'è possibile risolvere questa situazione?**
Vedi risposta 26.

- 28. Se si acquistano delle materie prime in Allegato I da un fornitore europeo e vengono rivendute a marchio proprio bisogna rifare la dovuta diligenza o si possono utilizzare i dati del fornitore?**

Il cambio del marchio non implica un cambio di codice doganale, per cui l'impresa si configura come commerciante. Se è PMI, deve conservare i numeri di riferimento e di verifica ricevuti a monte; se è non PMI, deve accertarsi e riferirsi a tali numeri, includendoli nella propria dichiarazione di dovuta diligenza.

- 29. Per un distributore non PMI, la dovuta diligenza deve essere fatta per ogni lotto importato extra-UE (su cui raccogliere informazioni quali la geolocalizzazione...)? Occorre la verifica con generazione dei propri codici anche per i lotti già presenti in mercato UE?**

La dichiarazione di dovuta diligenza deve essere effettuata per l'intera quantità di materie prime e di prodotti rilevanti importati. Si può scegliere se presentare un'unica dichiarazione aggregata o una per ciascun lotto.

In caso di lotti già presenti nel mercato UE, l'impresa non PMI deve conservare, accertarsi della validità, riferirsi e indicare nella propria dichiarazione i numeri trasmessi dal fornitore. Inoltre, deve comunicare a valle i numeri della propria dichiarazione.

- 30. Acquisto il miristato isopropile puro (derivato dell'olio di palma) e lo rivendo. È corretto che nel caso di acquisto in UE sono esente da dichiarazione di dovuta diligenza, mentre nel caso di acquisto UE no? Nel secondo caso dovrei elaborare io la DDS?**

Se il prodotto acquistato è identificato con un codice doganale presente in Allegato I, allora l'impresa si configura come operatrice a monte se l'acquisto avviene da extra UE, commerciante se da UE.

Gli obblighi dipendono dal ruolo e dall'inquadramento PMI/ non PMI (vedi tabella 1 del documento "EUDR compliance", riportata nelle slide 25 e 26 della presentazione Giommoni-Federchimica).

Se invece il codice doganale del prodotto acquistato non è riportato in Allegato I, allora è esente da obblighi EUDR.

- 31. Se ho capito bene, la rivendita di un prodotto incluso in Allegato I richiede che io elabori una DDS solo nel caso in cui la materia prima provenga da extra-UE?**

Se per rivendita si intende la messa a disposizione sul mercato UE o l'esportazione di una materia prima o prodotto interessato che è stato già oggetto di dovuta diligenza, l'impresa si configura come commerciante e gli obblighi a cui deve adempiere dipendono dalle dimensioni della stessa (indicati nella tabella 1 del documento "EUDR compliance" e riportati nelle slide 25 e 26 della presentazione Giommoni- Federchimica).

- 32. Acquisto con codice doganale 0504 000 e 0510 9985 stomaci di animali tra cui bovini, per estrarre enzimi e produrre il caglio. Controllando l'Allegato I non rientro nel campo di applicazione del Regolamento EUDR. Corretto?**

I codici doganali menzionati non sono indicati in Allegato I, pertanto non vi sono obblighi EUDR.

- 33. Siamo una PMI e acquistiamo da un fornitore extra-UE un articolo classificato con voce doganale 4420 (inclusa nell'Allegato I), ma realizzato in bambù. Il bambù viene equiparato al legno e quindi soggetto agli obblighi previsti, oppure no? Abbiamo letto che il Delegated Act, se approvato nella versione attuale, dovrebbe chiarire che i prodotti in bambù puro sono esclusi dallo scope relativo al 'wood'. È corretto?**

Si conferma che il bambù non rientra tra le materie prime soggette al Regolamento (FAQ 2.12).

- 34. Una volta raccolte le informazioni richieste dal Regolamento, sempre che si riesca a raccogliercle tutte, quali saranno le azioni ultime per contrastare la deforestazione? Considerando inoltre che il Regolamento è europeo e non internazionale, chi e in quale modo potrà discutere con gli Stati extra-UE per informare quanto gli Stati dell'UE stanno facendo?**

L'Europa ovviamente può incidere solo sulla deforestazione connessa alle materie prime/prodotti che importa e utilizza. Questo è l'obiettivo del Regolamento. L'Europa è fortemente impegnata per promuovere azioni di tutela dell'ambiente a livello internazionale, nell'ambito dei consessi e delle occasioni ufficiali previste (es. COP2026, riunione per l'attuazione delle varie convenzioni internazionali quali Protocollo di Kyoto, Protocollo di Nagoya, ecc.).

- 35. Nel caso di alimenti composti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (esempio codice doganale 1806), sarà possibile utilizzare ingredienti acquistati prima del 30 dicembre e quindi senza DDS, dopo l'entrata in vigore del Regolamento? Se sì, come gestire la DDS del prodotto composto (esempio barretta di cioccolato immessa sul mercato dopo il 30 dicembre)?**

Ai sensi della FAQ 9.1, è possibile utilizzare ingredienti acquistati prima dell'entrata in applicazione del Regolamento; in questo caso gli obblighi dell'impresa si limitano alla raccolta di tutte le evidenze adeguatamente conclusive e verificabili che dimostrino che l'acquisto sia avvenuto prima della data di entrata in applicazione. Tali evidenze sono indicate nella FAQ 9.2, ovvero: *"Nel caso di prodotti importati, la dichiarazione doganale delle materie prime interessate o dei prodotti interessati in questione sarà accettata come prova dell'immissione sul mercato dell'UE prima della data di entrata in applicazione. Per le merci prodotte nell'UE, dovrebbero*

essere accettati come elementi di prova altri documenti, ad esempio la documentazione relativa alla data di produzione, come permessi di abbattimento, marchio auricolare e passaporto per i bovini, fatture o altra documentazione relativa alla data di produzione della materia prima. La data di immissione sul mercato dell'UE può essere suffragata, ad esempio, da contratti tra le parti, documenti di ordine di prodotto, documenti di accompagnamento della spedizione relativi alla consegna al cliente, comprese le CMR (convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), la polizza di carico, le bolle di consegna, la lettera di trasporto aereo e qualsiasi altro documento comprovante il trasferimento tra due parti di merci che possono essere collegate direttamente al prodotto interessato in questione."

- 36. Se la materia prima che acquisto da un distributore europeo ha un codice doganale che non è incluso in Allegato I del Regolamento, ma il mio prodotto finito ha un codice doganale che invece è incluso in Allegato I, come mi devo comportare non avendo il mio fornitore effettuato la due diligence? Quali sono i miei obblighi come grande impresa?**

La presente casistica non è specificamente menzionata né nel Regolamento né nei documenti di supporto predisposti dalla Commissione europea.

Si ritiene che il prodotto finito di cui alla domanda non risponda alla definizione indicata all'Articolo 2 di "prodotti interessati" in quanto non soddisfa la condizione di contenere, essere stato nutrito o fabbricato usando materie prime interessate. Infatti, il prodotto contiene materie prime non EUDR per le quali i fornitori non hanno alcun obbligo di dovuta diligenza, nemmeno quello di trasmettere la documentazione ai soggetti a valle.

- 37. Abbiamo notato anche che vi sono diverse interpretazioni per "PMI". Notiamo che da Regolamento la definizione sia piccole, medie e microimprese, ma nelle linee guida sembrerebbe far riferimento alle piccole e microimprese, inglobando le medie insieme alle grandi. Lo stesso lo abbiamo rilevato nelle presentazioni di oggi e nelle risposte alle domande in chat. Possiamo avere una risposta definitiva?**

L'EUDR fa riferimento alle definizioni di micro, piccola, media e grande impresa ai sensi della Direttiva (UE) 2013/34 e ai criteri dimensionali riportati nella Direttiva (UE) 2023/2775 (FAQ 3.10).

Sono previste due date di entrata in applicazione: la prima riguarda le medie e grandi imprese, la seconda le micro e piccole imprese.

Invece, gli obblighi previsti per operatori a monte, a valle e commercianti vengono distinti in PMI (che includono micro, piccole e medie imprese) e non PMI (grandi imprese).

CONTO LAVORAZIONE

- 38. Siamo produttori di cosmetici: se diamo le materie prime o gli accessori in conto lavorazione ai terzisti, cosa ci compete?**

Come evidenziato dal relatore della Commissione europea, non è possibile dare una risposta di carattere generale, ma è necessario fare riferimento agli accordi commerciali tra le parti.

Se la fornitura di materie prime o prodotti rilevanti ai terzisti presuppone il trasferimento della proprietà, allora viene considerata come una messa a disposizione sul mercato (FAQ 2.10).

- 39. Rientriamo nelle imprese non PMI: come ci si deve comportare in caso di materie prime cedute in conto lavoro per delle lavorazioni?**

Vedi risposta 38.